Titolo

Corte federale d’appello – revocazione e revisione – giudizio rescindente – giudizio rescissorio - distinzione

Descrizione

Sul piano processuale, il giudizio di revocazione si articola in due distinte fasi: una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una fase rescissoria successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Nella prima fase, il giudice della revocazione è tenuto a verificare l’attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti, congiuntamente alla decisione del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della invocata revisione dello stesso. È questa una fase diretta alla verifica degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento e della loro astratta idoneità a rendere possibili la rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e una sua diversa conclusione (CFA, SS.UU., n. 57/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 11/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023). Lo scrutinio positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice federale di riaprire il giudizio. Solo se in esito a tale esame preliminare si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene “rescissa” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente. Il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce dunque un filtro funzionale a non consentire la celebrazione del giudizio di revocazione qualora questo già risulti all’evidenza inutile perché i nuovi elementi, per come prospettati, appaiono inconferenti o incapaci, per il loro contenuto, a modificare l’esito processuale.

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0021/CFA/2025-2026/B

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0021 - CFA 2025_2026 del 27.08.2025 (ASD Città di Cerveteri - SSD Academy Ladispoli)